

N. 349/2016 N.R.

N. 17/2016 T.R.



TRIBUNALE PENALE DI BRINDISI
IN FUNZIONE DI TRIBUNALE DEL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI REALI

Composto dai sigg.ri Magistrati:

dott. Domenico CUCCHIARA - Presidente
dott. Giuseppe BIONDI - Giudice
dott. Simone ORAZIO - Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in camera di consiglio del 20 giugno 2016,
ha pronunciato la seguente


ORDINANZA

Sull'istanza di riesame, depositata nell'interesse di _____, in proprio ed in
qualità di amministratore unico della Centro Casalinghi srl, nato a _____
avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal Gip in sede in data 10 maggio 2016.

Il Tribunale, letti gli atti, osserva quanto segue.

L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Brindisi, ha comunicato alla Procura della Repubblica che la CENTRO CASALINGHI SRL ha omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto relativa all'esercizio 2012, pari ad euro 395.601,00, entro la scadenza prevista dal legislatore, fissata per il 27 dicembre 2013. Dal momento che tale addebito era stato contestato in sede amministrativa ed il legale rappresentate della predetta società, odierno ricorrente, non aveva eccepito alcunché, né addotto alcun elemento per giustificare tale inadempimento, il P.M. ha chiesto ed ottenuto dal Gip un decreto di sequestro preventivo per equivalente, pari all'importo sopra indicato, a carico di DI CASTRI Pompeo, amministratore unico della CENTRO CASALINGHI SRL. materialmente eseguito sul conto corrente n. 01/181/01000913, intestato alla Centro Casalinghi srl. Il Gip, rifacendosi all'orientamento giurisprudenziale assunto dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 44283/13 e 34410/14, ha puntualizzato che il *fumus commissi delicti* non può essere escluso dalla circostanza dell'avvenuta omologazione del concordato preventivo proposto dalla CENTRO CASALINGHI SRL. A tal riguardo, il Giudice di prime cure ha aggiunto che dall'esame del concordato fallimentare non è dato comprendere se residui un attivo superiore all'imposta evasa e se esso contempra il pagamento della totalità dell'IVA dovuta.

Quanto al *periculum in mora*, il Gip ha osservato che il reato per cui si procede prevede la confisca obbligatoria in caso di condanna, dal che la conclusione secondo cui l'esigenza preventiva sarebbe *in re ipsa*, a mente di quanto previsto dall'art. 321, comma 2, c.p.p..

 1

Avverso tale provvedimento è stato esperito l'odierno gravame, con il quale la Difesa eccepisce:

l'avvenuta ammissione al concordato preventivo (l'omologazione è dell'ottobre 2013) in un periodo anteriore alla consumazione del reato (27.12.2013);

la richiesta di ammissione al concordato fallimentare era stata avanzata in tempi non sospetti e, cioè, in data 19.11.2012;

l'espressa previsione, nel concordato preventivo, del pagamento totale dei debiti privilegiati, tra cui rientrano quelli erariali e l'accantonamento della somma all'uopo necessaria;

l'avvenuta contestazione, da parte dell'imputato, dell'avviso bonario di pagamento a lui rivolto dall'Agenzia delle Entrate per i fatti per cui si procede, nel senso che il DI CASTRI aveva fatto presente la esistenza del concordato preventivo, tanto è vero che l'Ufficio erariale ha rinunciato al pignoramento;

la sussistenza di un nuovo e diverso orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15853/2015, che esclude la sussistenza del *fumus commissi delicti* quando il concordato preventivo, avente ad oggetto il pagamento dilazionato del debito Iva, sia stato omologato in data anteriore alla consumazione del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000;

l'insussistenza dell'elemento oggettivo, atteso che il concordato preventivo omologato prevedeva il pagamento del debito IVA a partire dall'anno successivo all'avvenuta omologazione e, comunque, in termini rateali, sicché non vi sarebbe alcuna omissione;


l'impossibilità di ravvisare l'elemento soggettivo, proprio in quanto la richiesta di concordato preventivo era stata avanzata nel 2012 e l'ammissione al concordato era avvenuta nell'ottobre 2013 e, quindi, in un periodo anteriore alla scadenza del termine per il versamento dell'IVA dovuta per l'esercizio del 2012, fissato correttamente dal P.M. nel giorno 27 dicembre 2013;

infine, con riferimento al *periculum*, la Difesa ha evidenziato che, essendo state accantonate le somme necessarie al pagamento del debito Iva, in ossequio a quanto previsto dal concordato, non sarebbe ravvisabile alcuna esigenza preventiva.

All'udienza camerale, la Difesa ha depositato motivi aggiunti ed allegata documentazione, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.

Le censure sono fondate.

Preme anzitutto evidenziare che il concordato che concerne la CENTRO CASALINGHI SRL prevede espressamente il pagamento totale dei crediti privilegiati, tra cui rientrano quelli erariali, nonché il soddisfacimento integrale di questi ultimi (vds. pp. 13 e 18 del concordato) ed è altresì doveroso aggiungere che i denari necessari ad onorare i suddetti debiti sono giacenti proprio sul conto bancario in sequestro. Tale decisione, assunta mediante il decreto di omologazione del concordato preventivo, è dirimente tenuto conto che, nel caso che ci occupa, la consumazione del reato contestato, coincidente con la scadenza del termine per il versamento IVA, si colloca in un



periodo successivo alla intervenuta omologazione e tanto, proprio in virtù di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15853/2015, impedisce di ritenere applicabile il principio giuridico indicato dalle sentenze di legittimità citate dal Gip, che sostengono la ravvisabilità del *fumus commissi delicti* del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 anche in presenza di un concordato preventivo omologato (invero, la validità dell'impostazione inaugurata con la sentenza della Cass. n. 15853 è stata di recente ribadita dalla Corte di Cassazione con la sent. n. 3541/2016, nelle cui motivazioni si dà atto della rilevanza del momento in cui si perfeziona l'iter del concordato preventivo rispetto alla scadenza del termine per il versamento dell'IVA o di altre imposte).

Infatti, la questione giuridica con la quale occorre misurarsi in questa sede è data dal fatto che il concordato preventivo omologato non è un atto dispositivo di natura squisitamente privatistica, perché esso è il risultato di una procedura pubblicistica, espressione dell'intervento dello Stato, che trova inveramento sia nella fase prodromica al concordato (es. l'istanza va inviata al P.M.) sia in quella successiva alla omologazione del concordato e che comporta una esclusione di ogni assoluto potere gestionale dell'imprenditore, dal momento che l'intera procedura opera sotto la vigilanza del giudice delegato e del commissario giudiziale, quest'ultimo figura precipua soprattutto per la garanzia del soddisfacimento dei crediti, in ossequio a quanto previsto dal concordato (vds. artt. 161 e ss. l. fall.).

Alla luce di quanto detto è del tutto irrazionale ignorare la rilevanza ed il significato del concordato preventivo nel momento in cui si valuta l'ipotesi delittuosa contestata all'imputato, poiché, procedendo altrimenti, si addiverrebbe alla conclusione secondo cui l'imputato avrebbe commesso il reato di omesso versamento IVA mediante la proposta e la successiva omologazione del concordato preventivo.

Tra l'altro, dal momento che il debitore non ha la libera disponibilità del denaro dell'impresa sottoposta al concordato, è del tutto illogico pretendere che egli, durante il concordato, debba effettuare il pagamento del debito IVA, entro il termine previsto dalla legge e non secondo le modalità ed entro i termini specificati nel concordato omologato.


Le riflessioni sopra articolate devono essere poste in correlazione con la natura del delitto contestato, che è un reato formale, a carattere istantaneo, che si perfeziona con il mancato versamento dell'IVA solo nel momento in cui sia scaduto il termine all'uopo previsto dalla legge: nel caso in rassegna, il reato non poteva assolutamente consumarsi prima del 27 dicembre 2013, ma l'imputato, già dall'ottobre 2013, mediante l'omologazione del concordato, era stato autorizzato al pagamento del debito IVA con modalità e termini diversi da quelli fissati dal legislatore.

Le considerazioni di cui sopra denotano l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, dal che ne deriva l'assorbimento della problematica relativa al *periculum*.

Da quanto precede discende l'accoglimento dell'impugnazione, con consequenziale restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 309, 322 e 324 c.p.p., annulla il decreto di sequestro preventivo adottato dal Gip in sede in data 10 maggio 2016, in accoglimento dell'istanza di riesame, depositata nell'interesse di _____, in proprio ed in qualità di amministratore unico della Centro



Casalinghi srl,
e, per l'effetto, dispone la restituzione di
quanto in sequestro all'avente diritto. *Al P.M. per l'esecuzione.*

Alla Cancelleria per quanto di competenza.

Brindisi, 20 giugno 2016.


IL GIUDICE REL.

(Dott. Simone ORAZIO)

Simone Orazio

Aut 23/6/16

[Handwritten mark]



IL PRESIDENTE

(Dott. D. CUCCHIARA)

Domenico Cucchiara

IL CASO.it